



Luigi Vaccaro
Notaio

ALLEGATO "A"
all'atto n. 4638
di raccolta

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede e durata, finalità e oggetto **Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata **"GRUPPO TAMBURINI DEI CERI GIUSEPPE ALBINI ETS"**.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede e durata

L'Associazione ha sede in Gubbio (PG), Via Cantalmaggi n. 31.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 3) Finalità e oggetto

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese:

- alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, folkloristico e ambientale della tradizionale Festa dei Ceri di Gubbio e delle tradizioni locali ed, in particolare, di quella del gruppo dei Tamburini;

- all'attuazione dei principi della pace, della libertà, della tolleranza, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli del mondo;

- a creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo;

- allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

- allo sviluppo del turismo sociale ed alla promozione turistica di interesse locale;

- alla solidarietà con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli, il soccorso ai bisognosi e simpatia verso i sofferenti.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi, le seguenti attività di interesse gene-



rale di cui all'art. 5, co. 1 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al sopra richiamato articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al sopra richiamato articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, dunque, nell'ambito di dette attività, potrà:

- tutelare, custodire e valorizzare la figura del tamburino, nella sua immagine e tradizione;
- raccogliere e conservare il materiale storico, fotografico, letterario ed artistico collegato alla figura del tamburino o alla festa dei ceri in generale;
- onorare e stimare i vecchi tamburini;
- attivare concrete iniziative, durature o occasionali, per favorire riunioni e svaghi per i tamburini e le loro famiglie;
- onorare la memoria dei tamburini defunti;
- organizzare e promuovere convegni, attività didattiche, dibattiti, stage, visite guidate, conferenze, concorsi, contest, premi, festival, ecc.;
- promuovere la tutela, il recupero e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico anche non vincolati dalle leggi speciali in materia;
- riunire tutti coloro che amano e si riconoscono nella tradizionale Festa dei Ceri di Gubbio salvaguardandone e tramandandone i valori secolari, siano essi sacri o profani, e tutelandone l'identità storica;

- collaborare con il Comune di Gubbio, l'Università dei Muratori e Scalpellini, le famiglie ceraiole, l'Associazione Maggio Eugubino, le autorità religiose, gli enti, le associazioni e le istituzioni pubbliche e private che perseguano le stesse od analoghe finalità, per meglio esaltare e tramandare alle future generazioni i valori della Festa dei Ceri;
- organizzare e promuovere manifestazioni culturali, musicali, ricreative, cinematografiche, artistiche per e con enti pubblici e privati;
- pubblicare bollettini di informazione sull'attività dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti in materia (art. 6 del CTS e Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali N.107/2021). Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

TITOLO II - Associati

Articolo 4) Definizione di associato

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 5) Ammissione degli Associati, recesso ed esclusione dell'Associato

L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si proponga, di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile. L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

L'Organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Il consiglio direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comu-

nicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, essa venga impugnata innanzi al collegio arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al collegio arbitrale:

a) il collegio arbitrale decide immediatamente se mantenere l'associato escluso in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'associato escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del collegio arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa all'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi.

L'associato del quale sia stata deliberata all'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio e divieto di distribuzione

Articolo 6) Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito:

- dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'associazione stessa.
- dalle quote annuali versate dagli associati;
- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote di iscrizione versate dai soci all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative;
- da versamenti volontari degli associati;
- da elargizioni, sponsorizzazioni o finanziamenti ricevuti

da aziende o enti (pubblici o privati) a sostegno degli scopi associativi in generale oppure per specifici eventi, congressi, convegni o studi o ricerche;

- da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento dell'associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal consiglio direttivo (la "Quota Iniziale").

Ogni associato è obbligato per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'associazione al versamento all'associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal consiglio direttivo (la "Quota Annuale").

Il consiglio direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale e alla quota annuale nel quale tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del consiglio direttivo inerente all'entità della quota iniziale e della quota annuale e alle modalità del loro versamento;

b) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale ivi compresa l'esclusione dall'associazione dell'associato moroso.

La Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. N. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico; il tutto dovrà avvenire in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'associazione, non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato ll'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'associazione diverso dei diritti di partecipazione all'associazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'associazione che sia considerabile come di titola-

rità dell'associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 7) Divieto di distribuzione

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e a tale fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Articolo 8) Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Vice Presidente");
 - d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Segretario");
 - e) il Tesoriere;
 - f) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
 - g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).
- L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 9) Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo riten-

ga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore legale e ne dispone la revoca;

e) approva il bilancio;

f) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;

h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;

i) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

j) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati o da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo se nominato.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio del Comune di sede dell'Associazione.

La Convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo se nominato, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine su decisione dell'assemblea, da un altro membro del consiglio direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.

Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-

stituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 10) Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto.

Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro associato che non sia membro del consiglio direttivo, membro dell'organo di controllo, revisore legale o dipendente dell'associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto sono adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'associazione, nonché quelle aventi ad oggetti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati [il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'associazione non abbia più di 20 (venti) associati], a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenu-

ti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione.

Al consiglio direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i consiglieri, il segretario e disporre la revoca;

b) gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;

c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'associazione;

d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;

f) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'associazione nell'ambito del medesimo comune;

h) svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione.

Il consiglio direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il consiglio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di diciannove consiglieri, nel cui ambito sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che abbiano la qualifica di associato ovvero che siano indicate da associati non aventi natura di persone fisiche. Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che imponga l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dalla nomina a consigliere, a presidente, a vicepresidente, a segretario, a tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea può tuttavia prevedere, al momento della nomina o successivamente, un compenso individuale per i membri del con-

siglio direttivo purché sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze possedute e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo in ogni caso il divieto di cui all'art. 8 CTS.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un consigliere, il consiglio direttivo provvederà a convocare senza indugio l'assemblea per la reintegrazione del consiglio. Il consigliere che venga eletto dall'assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

I consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri e ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo se nominato.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dalla adunanza del consiglio direttivo.

Le decisioni adottate dal consiglio direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fe-

de dei terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il consiglio direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri in tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare il tempo reale alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 12 - Presidente e Vicepresidente

Al presidente del consiglio direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione nonché della normativa applicabile, promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'assemblea e il consiglio direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del consiglio direttivo;
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'associazione anche a soggetti estranei al consiglio direttivo.

Ad ogni riunione del consiglio direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del vicepresidente in mancanza del presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Articolo 13 - Segretario e Tesoriere

Il segretario coadiuva il presidente nelle esplicazioni delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione dell'associazione.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'associazione, fatta eccezione per quelle dell'organo di controllo. La funzione di ver-

balizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il presidente ne richieda comunque la presenza.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli associati.

Il tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre al consiglio direttivo.

Articolo 14 - Organo di Controllo e Revisore legale

L'organo di controllo è formato secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, da un membro unico o da un collegio di controllori composto da tre membri effettivi, a uno dei quali il consiglio direttivo attribuisce la carica di presidente del collegio.

In caso di nomina di un collegio sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica di uno dei controllori effettivi.

Nel caso di organo di controllo monocratico non tenuto alla revisione legale, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al registro dei revisori legali oppure:
- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro, oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche giuridiche.

Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un collegio di controllori, almeno uno dei controllori effettivi e almeno uno dei controllori supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al registro dei revisori legali oppure:
- soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economico-giuridiche.

Qualora competa all'organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un controllore unico o da un collegio dei controllori (e due controllori supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

Al componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili;
- d) vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'organo di controllo), ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo al consiglio direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento dell'operazione sociale o su determinati affari.

I membri dell'organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il collegio dei controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del collegio dei controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del collegio dei controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presente almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del collegio dei controllori.

Il collegio dei controllori è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del collegio dei controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del collegio dei controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del colle-

gio dei controllori.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dell'adunanza del collegio dei controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il collegio dei controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del collegio dei controllori.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai membri dell'Organo di Controllo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea può tuttavia prevedere, al momento della nomina, un compenso individuale per i membri dell'Organo di Controllo purché sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze possedute e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo in ogni caso il divieto di cui all'art. 8 CTS.

L'Assemblea nomina un revisore legale nei casi in cui esso è obbligatorio per legge. La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali.

La responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

TITOLO V - Bilanci, libri e scritture contabili

Articolo 15 - Esercizi associativi

L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 16 - Bilancio di esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'eser-

cizio redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 17 - Bilancio sociale

Quando previsto dalla legge, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 18 - Scritture contabili

L'associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 19 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile l'associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove istituito.

Il registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il libro degli associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il libro degli associati e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura del consiglio direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarne copie.

Il consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e le estrazioni di copie da essi.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo è tenuto a cura del consiglio direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copie.

Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a cura dei membri dell'organo di controllo. Gli associati e i consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 20 - Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto deciso dal consiglio direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Art. 21 Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile, avente ad oggetto diritti disponibili e che possa formare oggetto di compromesso, e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto in cui ha sede l'Associazione, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale, secondo il Regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Perugia.

F.to: Luigi FILIPPINI - Giorgio ACCIARI - Carlo CERNICCHI -
Fabrizio GAMBINI - Stefano MARINELLI ANDREOLI - Andrea NOFRI
- Christian PANFILI - Benvenuto PROCACCI - Paolo SANNIPOLI -
Michele STAFFICCI - Riccardo CACCIAMANI - Angelo FECCHI - Se-
bastiano FILIPPINI - Michelangelo GRASSELLI - Fabio MINELLI -
Giovanni PIEROTTI - Giovanni ROSSI - Francesco STAFFICCI - Lu-
ca NOFRI - Vittorio VANTAGGI

LUIGI VACCARO NOTAIO (SIGILLO)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5

1



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1